

ORIGINALE

Determinazione n° **126**
In data **15/05/2018**



Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione Senza Impegno

OGGETTO: Indizione gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo decorrente dal momento dell'affidamento e sino al 31.12.2020 - CIG Z602147AF4

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta n° **8**
In data **15/05/2018**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che a decorrere dal 01.02.2017 ha preso avvio la gestione associata del servizio tributi a mezzo di convenzione tra i Comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e S. Giorgio di Nogaro e che il Comune di Porpetto è stato individuato quale comune capofila;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Porpetto n. 6 del 18.09.2017 di conferma della nomina della sottoscritta quale Responsabile del Servizio Intercomunale dei Tributi "Annia" ed accertata, quindi, la propria competenza ad assumere la presente determinazione;

CONSIDERATO che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16.11.2017 si è stabilito di affidare in concessione le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP a soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97, individuati dal punto 1), del comma 5, dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, aventi i requisiti di capitale sociale minimo previsti dall'art. 3 bis del D.L. 40/2010;
- con propria determinazione n. 275 del 13.12.2017, successivamente rettificata con determinazione n. 278 del 19.12.2017, si era provveduto ad indire gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio sopra menzionato;
- il procedimento di gara si era concluso con l'affidamento provvisorio all'unica ditta concorrente, ABACO Spa di Padova, giusta determinazione n. 36 del 05.02.2018;
- che la società STEP SRL - Servizi e tecnologie enti pubblici Srl ha impugnato il bando di gara e gli atti allo stesso collegati avanti al Tar Friuli Venezia Giulia nella parte in cui la lex specialis di gara ha fissato, quale requisito di partecipazione di ordine generale, l'assenza di sospensioni dall'Albo nazionale dei concessionari di cui all'art. 53 D.Lgs n. 446/1997 nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;
- che il Tar Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 99 del 06.04.2018, ha accolto il suindicato ricorso ritenendo la gravata clausola in contrasto con il seguente duplice requisito di legittimità: a) rispondenza ai principi del buon andamento del procedimento amministrativo (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza); b) rispondenza ai principi sanciti dai Trattati Istituiti dell'Unione Europea e/o elaborati in sede giurisdizionale dalla Corte di Giustizia, segnatamente quelli di libera concorrenza, di parità di trattamento e non discriminazione, di proporzionalità (CFR tar Campania - Napoli, Sez. V[^], sentenza n. 4219/2017). In particolare, il Giudice adito ha ritenuto *"eccessivamente e ingiustificatamente limitativa della concorrenza il richiedere che il concorrente non abbia subito un provvedimento di sospensione dall'Albo dei concessionari negli ultimi tre anni (...) ... dedurre in astratto e in linea generale dalla semplice sospensione dall'Albo la non idoneità dell'operatore a essere un adeguato contraente dell'Amministrazione si appalesa conclusione del tutto irragionevole"*;
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 38 del 26.04.2018, ha ritenuto, alla luce dell'interesse pubblico di evitare ulteriori esborsi economici per l'Ente nonché di garantire il servizio procedendo quanto prima all'affidamento dello stesso, di non anteporre appello avverso il suindicato pronunciamento;

RICHIAMATA la sopra citata deliberazione di consiglio comunale n.33/2017, con la quale si era provveduto a stabilire alcuni criteri minimi per la procedura di affidamento, che così si riassumono:

- determinare la durata della concessione in anni 3 (tre), dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020;
- fissazione di un aggio a base d'asta, commisurato all'ammontare dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed accessori e della TOSAP riscossi dal concessionario, pari al 25% (venticinque percento), oltre IVA di legge;
- previsione comunque di un minimo garantito annuale in favore del Comune non inferiore a € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), tenuto conto della media degli incassi lordi degli ultimi 3 anni così distinto:
 - € 5.000,00 per pubblicità e pubbliche affissioni
 - € 17.500,00 per la TOSAP;
- fissazione nel bando di gara di idonei requisiti di idoneità professionale e di adeguati criteri di capacità tecnica e professionale e di capacità economico-finanziaria, tenuto conto delle previsioni contenute nell'art. 83 del D.Lgs 50/2016;
- presentazione da parte degli aspiranti concorrenti di un progetto di gestione del servizio da cui risultino documentati almeno:
 - o organizzazione del servizio
 - o organizzazione dell'ufficio;
 - o gestione impianti;
 - o servizi aggiuntivi offerti;

al quale dovrà essere attribuito, in sede di determinazione dei punteggi di gara, un peso preponderante rispetto all'offerta economica;

RICHIAMATI

- l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, come modificato dall'art. 1 della L. 244/2007, il quale stabilisce che per le attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate si possa ricorrere ai soggetti dal medesimo citati purché, nel rispetto delle vigenti normative dell'Unione Europea e delle procedure di affidamento per la gestione dei servizi pubblici locali;
- le disposizioni dell'art. 1 del D.Lgs 50/2016, le quali prevedono che le norme del codice dei contratti pubblici si applicano anche ai contratti di concessione, e dell'art. 164 della medesima norma, in base alle quali alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice di cui al D.Lgs 50/2016, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati ad agli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte ed alle modalità di esecuzione;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs 50/2016, il quale stabilisce, al comma 2, che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all'indizione della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio a società idonee, specializzate ed iscritte nell'apposito Albo dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;

CONSIDERATO che la concessione dei servizi sopra indicati, secondo quanto specificato dai criteri direttivi contenuti nella deliberazione del Consiglio comunale in precedenza richiamata, consiste nell'affidamento della fornitura e nella gestione degli stessi in favore di uno o più operatori economici qualificati, riconoscendo come corrispettivo unicamente il diritto a gestire i servizi ed a trattenere una quota degli incassi derivanti dai tributi affidati, senza la previsione di contributi pubblici ovvero il riconoscimento di diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione o di altre garanzie o forme di finanziamento a carico della pubblica amministrazione;

RILEVATO inoltre che il concessionario si assume il rischio operativo legato alla gestione dei servizi, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz), del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 165 del codice degli appalti:

- che i soggetti, che possono partecipare alla gara sono unicamente quelli iscritti all'Albo dei concessionari e che pertanto gli stessi devono aver già dimostrato di avere la capacità economica e gestionale per poter candidarsi a tale tipologia di servizio;
- che l'importo stimato della concessione si ritiene non possa in alcun modo pregiudicare l'equilibrio economico finanziario degli eventuali partecipanti;

CONSIDERATO, inoltre

- che, nel caso delle concessioni di servizi, ai sensi dell'art. 167 del menzionato codice, l'importo stimato di concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, nel quale ricomprendere il flusso complessivo dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione (*ANAC delibera n.921 del 31.8.2016*);
- che l'importo stimato di appalto per la durata triennale del medesimo calcolato sulla media degli incassi complessivi del triennio 2014-2016 ai quali è stato applicato l'aggio posto a base di gara, pari al 25%, moltiplicato per gli anni di durata del contratto e tenuto poi conto delle spese di notifica degli avvisi di accertamento, delle spese anticipate per il recupero coattivo delle entrate oltre ai diritti e le competenze di cui al D.M. 21/11/200, poste a carico dei contribuenti viene quantificato in € 25.000,00.- al netto delle imposte di legge;

TENUTO CONTO che in base all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 la soglia di rilevanza comunitaria per le concessioni è di € 5.225.000,00 e che, pertanto, trattandosi di concessione di valore inferiore, l'affidamento della stessa può effettuarsi, a mente dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, mediante "procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti";

RILEVATO tuttavia, che la norma dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016, fa "salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie" di scelta del contraente e che la deliberazione del Consiglio comunale del 16.11.2017 ha previsto l'affidamento mediante la procedura aperta;

RITENUTO conseguentemente di procedere all'affidamento della concessione dei servizi in esame mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO,

- che il comma 2 dell'art. 172 del codice degli appalti, stabilisce che per gli affidamenti delle concessioni il termine ordinario per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese

- eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- che nella fissazione dei termini di presentazione della documentazione di gara le stazioni appalti devono tener conto della complessità dell'appalto;
 - che l'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016, stabilisce che, nel caso di contratti sotto soglia, nell'ipotesi di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi dell'art. 79, i termini ordinari stabiliti nell'articolo 60 possono essere ridotti fino alla metà;

ESAMINATO il capitolato speciale relativo alla concessione dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, nonché del servizio delle pubbliche affissioni, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante (Allegato A);

TENUTO CONTO che il predetto capitolato rispetta le direttive contenute nella deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 16/11/2017;

TENUTO CONTO inoltre, che, non comportando il presente affidamento rischi di interferenza, non si procede alla redazione del DUVRI, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008;

RITENUTO inoltre

- di procedere all'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016;
- di stabilire che i concorrenti dovranno redigere un progetto di gestione del servizio che sia esecutivo e redatto nel rispetto delle indicazioni minime inderogabili di seguito indicate, composto di un numero massimo di 3 pagine (6 facciate), formato A/4, suddiviso nelle seguenti parti:
 - a. Organizzazione del servizio;
 - b. Organizzazione dell'ufficio locale;
 - c. Piano degli investimenti e gestione impianti pubblicitari;
 - d. Servizi aggiuntivi offerti in favore dell'ente.
- che la valutazione delle offerte dovrà avvenire assegnando ad ogni soggetto concorrente un punteggio massimo di 100, attribuito a discrezione insindacabile della Commissione di gara. L'attribuzione del punteggio avverrà sommando i punteggi assegnati per il progetto di gestione e per l'offerta economica, così suddivisi:
 - a. Progetto di gestione punti massimo 70
 - b. Offerta economica punti massimo 30

PRESO ATTO del Codice Identificativo Gara **Z602147AF4** attribuito dall'ANAC al presente affidamento;

RICHIAMATO l'art.31 co. 1 del D.LGS. 50/2016 inerente l'individuazione del Responsabile unico del procedimento, che viene individuato nella sottoscritta Responsabile del servizio intercomunale tributi in virtù del menzionato decreto sindacale n.6/2017;

Visto il D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il TUEL

D E T E R M I N A

DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'affidamento mediante procedura aperta della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo decorrente dal momento dell'affidamento e sino al 31.12.2020 fra i soggetti economici operanti nel settore, iscritti nell'apposito Albo dei soggetti abilitati ad effettuare tale attività, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e disciplinato dal D.M. 11/09/2000, n. 289, e ss.mm.ii

DI PRENDERE ATTO del codice identificativo gara attribuito dall'ANAC al presente affidamento: **CIG Z602147AF4**;

DI APPROVARE il capitolato speciale oneri come riportato nell'allegato A) alla presente nonché il bando/disciplinare di gara, come riportato nell'allegato B);

DI DETERMINARE il presunto valore derivante dall'affidamento del servizio in oggetto per il triennio 2018-2020 in € 25.000,00, calcolato sulla base della media degli importi complessivi riversati dagli utenti per la pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tosap nel triennio 2014-2016;

DI STABILIRE che il servizio in oggetto sarà remunerato da un aggio non superiore al 25% sul complesso degli importi riscossi a titolo di imposta sulla pubblicità, di diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP, con un minimo garantito a favore del Comune di Marano Lagunare pari a € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), tenuto conto della media degli incassi lordi degli ultimi 3 anni, così distinto:

- € 5.000,00 per pubblicità e pubbliche affissioni
- € 17.500,00 per la TOSAP;

DI DARE ATTO che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta di quanto indicato nel bando/disciplinare di gara (allegato B);

DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs.50/2016 saranno svolte dalla sottoscritta quale Responsabile del Servizio intercomunale tributi;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione di tutti gli atti sul profilo istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente e all'albo pretorio on-line.

Il Responsabile del Settore
Alessandra Vicentini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VICENTINI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: VCNLSN67M59G284G

DATA FIRMA: 15/05/2018 13:58:00

IMPRONTA: 74CE4A7F2A5B5C5E974821776F887AA978F430FC7A80F3294C09458BD8B4B1F0
78F430FC7A80F3294C09458BD8B4B1F0F197F0644971E0D08001EB53C0BE72CA
F197F0644971E0D08001EB53C0BE72CAC6491DA079A90C6C2A4F24A02EDCCAF8
C6491DA079A90C6C2A4F24A02EDCCAF8BBDBE5E06DA68071424A6B7350F35902